



Progetto di Legge Qualificata

RIFORMA DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art.1

(Finalità)

La presente legge modifica le forme di pubblicazione e pubblicità degli atti e documenti nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, allo scopo di apportare chiarezza e certezza alle relative procedure.

Al fine di snellire le procedure di elaborazione, pubblicazione, conservazione e archiviazione degli atti e documenti sopra citati e di fornire agli utenti un agile strumento per la loro consultazione e reperimento, la redazione del Bollettino Ufficiale, la sua pubblicazione e conservazione avviene su supporti digitali e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art.2

(Articolazione del Bollettino Ufficiale)

Il Bollettino Ufficiale si articola in due parti:

- Parte Ufficiale;
- Parte Amministrativa e Inserzioni.

Art.3

(Parte Ufficiale - Contenuto)

Nella Parte Ufficiale del Bollettino Ufficiale sono inserite le Leggi, i Decreti promulgati dalla Reggenza, i Regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale n.183/2005.

Nella parte di cui al comma che precede sono altresì pubblicati:

- a) i contratti di lavoro, sia del settore privato che del Pubblico Impiego, e gli accordi contrattuali che modificano aspetti normativi e retributivi del Pubblico Impiego nonché le rispettive delibere di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale;



- b) le delibere di ratifica dei decreti legge e dei decreti delegati, nonché la dichiarazione di intervenuta decadenza per mancata ratifica degli stessi nei termini. A parziale modifica dell'articolo 9, comma 5, della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186, la ratifica dei decreti legge e dei decreti delegati deve risultare da apposita delibera del Consiglio Grande e Generale sia che questi vengano ratificati con emendamenti, sia che vengano ratificati nella formulazione originaria;
- c) le ordinanze della Reggenza;
- d) le comunicazioni di entrata in vigore di Convenzioni Internazionali da parte del Dipartimento Affari Esteri;
- e) i dispositivi delle sentenze pronunciate dal Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme nei sindacati di legittimità costituzionale. E' abrogato l'art. 10 della Legge Qualificata n. 55/2003;
- f) l'avviso di cui all'articolo 7 della Legge 28 novembre 1994 n.101 e la pronuncia del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme sull'ammissibilità dei referendum confermativi;
- g) i regolamenti adottati da organi costituzionali;
- h) gli errata corrige agli atti di cui al primo comma e ai precedenti punti del presente comma.

Art.4

(Parte Amministrativa e Inserzioni - Contenuto)

Con decreto delegato da adottarsi entro il 15 novembre 2010 verrà fatta una ricognizione di tutti gli atti da pubblicarsi nella Parte Amministrativa e Inserzioni del Bollettino Ufficiale. Con tale decreto delegato potranno essere altresì individuati ulteriori atti da pubblicarsi nella Parte Amministrativa del Bollettino Ufficiale e potrà anche disporsi l'esclusione dalla pubblicazione di atti indicati nelle norme vigenti.

Art.5

(Parte Ufficiale - Modalità)

La pubblicazione degli atti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 avviene a cura della Segreteria Istituzionale con affissione di copia conforme degli stessi esclusivamente all'Albo del Palazzo Pubblico e l'inserimento on line dei medesimi su apposito sito web sulla base di modello adottato con regolamento del Congresso di Stato.

La pubblicazione ad valvas ed on line, da eseguirsi contestualmente, avviene immediatamente dopo la promulgazione dell'atto - in caso di leggi, decreti e regolamenti - e, negli altri casi, dopo la formalizzazione dell'atto o dopo il formale deposito alla Segreteria Istituzionale.



La pubblicazione on line costituisce a tutti gli effetti pubblicazione dei suddetti atti nel Bollettino Ufficiale – Parte Ufficiale. Gli atti contenuti nel Bollettino Ufficiale elettronico hanno lo stesso valore dell'atto originale. In caso di difformità, prevale comunque l'originale.

Da tale pubblicazione si computa il termine per l'entrata in vigore dell'atto qualora ciò sia previsto dalle speciali norme che regolano l'atto medesimo.

La Segreteria Istituzionale è responsabile della certezza del dato indicato on line, della esatta corrispondenza all'originale e della inalterabilità del contenuto.

Con apposito regolamento sono individuati gli strumenti, le soluzioni e le procedure idonei a garantire l'autenticità e la sicurezza dei dati al fine di attribuire agli atti contenuti in formato elettronico nel Bollettino Ufficiale lo stesso valore dell'atto originale.

Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 lettera e) della presente legge, quando le norme che disciplinano il funzionamento del Collegio Garante e le procedure avanti ad esso fanno riferimento alla "pubblicazione *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale" si deve intendere unicamente all'Albo della sede del Collegio medesimo.

Art.6

(Parte Amministrativa e Inserzioni - Modalità)

La pubblicazione degli atti di cui all'articolo 4 avviene, a cura degli uffici emittenti dell'atto medesimo, con la affissione all'Albo dell'Ufficio stesso di copia conforme dell'atto. L'affissione *ad valvas* costituisce pubblicazione dell'atto quale requisito per l'efficacia dell'atto stesso, se previsto dalla legge.

L'inserimento, nella Parte Amministrativa e Inserzioni del Bollettino Ufficiale, degli atti di cui al precedente comma avviene, sempre a cura degli uffici emittenti, in apposita sezione del sito web di cui al primo comma del precedente articolo 5, in base a regole e modalità previste da apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato. Tale inserimento non costituisce pubblicazione ed è finalizzato a dare pubblicità all'atto medesimo a fini conoscitivi e divulgativi.

Art.7

(Consultazione)

Il Bollettino Ufficiale – Parte Ufficiale è consultabile gratuitamente.

La consultazione del Bollettino Ufficiale – Parte Amministrativa e Inserzioni è riservata agli abbonati sulla base di apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato



Art. 8

(Norma Transitoria)

La pubblicazione delle inserzioni relative agli anni antecedenti il 2011 viene effettuata ai sensi delle norme previgenti. Se necessario il congresso di Stato potrà impartire, con propria delibera, apposite direttive per le modalità di pubblicazione.

Si intendono così assolti gli adempimenti di pubblicazione comunque previsti per questi atti.

Art.9

(Oneri)

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono imputati sul Cap. 2-1-6045 “Innovazione tecnologica per servizi interattivi tra la P.A, le imprese e i cittadini”

Art.10

(Abrogazioni)

E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

Art.11

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dal 1° gennaio 2011.